

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**  
**sullo stato di previsione**  
**del Ministero dell'economia e delle finanze**  
**per l'anno finanziario 2007**  
**(1184, 1184-bis e 1184-ter - Tabelle 2, 2-bis e 2-ter),**  
**limitatamente alle parti di competenza,**  
**e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 1183**

La Commissione

Valuta positivamente che nella legge finanziaria siano poste norme che perseguono l'obiettivo di ridurre i costi impropri della politica, e garantire l'uso efficace e rigoroso delle risorse pubbliche;

Ritiene l'obiettivo anzidetto strategico e rilevante, nel momento in cui si procede all'adozione di una legge finanziaria indubbiamente onerosa per il paese;

Considera che in tale modo si procede non solo sulla strada della buona e corretta amministrazione e dell'uso più efficace delle risorse pubbliche, ma anche su quella di una necessaria semplificazione istituzionale, di una effettiva modernizzazione, del conseguimento di più elevati livelli di competitività del sistema-Paese;

Considera altresì che in tal modo si possano reperire risorse per un più efficace svolgimento delle funzioni fondamentali dello Stato, come sicurezza, giustizia, università e ricerca, ovvero per fini sociali o per le famiglie;

Pertanto

la Commissione si pronuncia in senso positivo con le seguenti osservazioni:

1. L'obiettivo degli sprechi e dei costi impropri della politica deve essere perseguito a tutti i livelli istituzionali: statale, regionale e locale.
2. A livello statale va considerata sia la soppressione di enti inutili (articolo 18, commi da 182 a 184), sia la soppressione di strutture ed organi - anche collocati presso la Presidenza del Consiglio

dei ministri o singoli Ministeri - in posizione di parziale o totale autonomia, indipendenza, separatezza, qualora di tale posizione non vi sia effettivo bisogno e le funzioni loro attribuite possano essere opportunamente ricondotte nell'ambito delle strutture ordinarie.

3. Va evitato ogni ulteriore incremento non strettamente indispensabile delle strutture – commissioni, comitati, autorità – riconducibili al precedente punto 2. A tal fine va ad esempio riconsiderata la sostanziale sostituzione dell'Alta Commissione per il federalismo fiscale con altra struttura ad essa comparabile, valutando con attenzione la possibilità che le relative funzioni siano ricondotte nell'ambito delle strutture della Ragioneria dello Stato e della Conferenza Unificata.

4. Va considerato altresì il risparmio possibile con la semplificazione e l'accorpamento di strutture, ad esempio nel campo delle scuole di alta formazione del personale pubblico.

5. Occorre rafforzare le norme che pongono tetti alle retribuzioni della dirigenza e del *management* pubblico e che favoriscono una determinazione equilibrata ed appropriata della misura del compenso. Vanno altresì definiti limiti rigorosi alla attribuzione di consulenze e incarichi sia all'interno che all'esterno delle pubbliche amministrazioni.

6. Vanno introdotti strumenti di effettiva e tempestiva conoscibilità di retribuzioni, incarichi e consulenze, rafforzando a tal fine l'operatività dell'Osservatorio collocato presso il Dipartimento per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, con la previsione che tutti gli enti pubblici debbano darne compiuta comunicazione come condizione per l'efficacia delle deliberazioni a tale proposito assunte.

7. Vanno posti limiti rigorosi alla proliferazione di società a partecipazione totale o parziale del soggetto pubblico, che vanno consentite solo nel caso in cui siano strettamente strumentali alle funzioni fondamentali dell'ente, che le relative attività non possano utilmente svolgersi direttamente nell'ambito delle strutture ordinarie o viceversa con il ricorso al mercato, e che l'utilizzazione dello schema privatistico della società e la presenza di soci pubblici e privati conducano ad un risparmio di risorse pubbliche non diversamente conseguibile.

8. I precedenti punti da 2 a 7 vanno applicati anche agli enti locali e alle regioni. Per queste ultime, nella misura resa necessaria dalla previsione di un'autonomia costituzionalmente protetta, i limiti possono anche essere previsti come principi attinenti al coordinamento della finanza pubblica, per cui lo Stato ha potestà legislativa concorrente, anche in connessione con la

previsione di meccanismi di incentivo e disincentivo sul piano del trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni.

9. Quanto all'intervento sulle retribuzione degli eletti presso gli enti locali, e sulla possibilità che gli amministratori locali svolgano attività professionale, di cui all'articolo 18, commi da 361 a 363, la Commissione osserva che si pongono delicate questioni di uguaglianza di trattamento, di libero accesso agli uffici pubblici, e di possibili effetti sul piano di un professionismo politico-istituzionale che di certo non deve essere incentivato. È dunque opportuno valutare con attenzione se la materia non possa essere più organicamente ed efficacemente affrontata in una sede separata, come potrebbe essere il Codice delle autonomie, per la cui adozione potrebbe essere fissato un termine breve.

**RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**  
**sullo stato di previsione**  
**del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2007**  
**(1184, 1184-bis e 1184-ter - Tabelle 8, 8-bis e 8-ter)**  
**e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 1183**

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'Interno e le corrispondenti disposizioni della legge finanziaria si esprime in senso favorevole con le seguenti osservazioni.

Valuti la Commissione di merito:

- per quanto concerne il centro di responsabilità degli Affari Interni e Territoriali ed in particolare la UPB 2.1.2.6. riguardante il finanziamento degli enti locali, la opportunità di verificare in che misura la riduzione dei trasferimenti non incida sui servizi pubblici essenziali e sui servizi di assistenza minimi;
- per quanto concerne il centro di responsabilità dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico, e Difesa Civile, la opportunità di riconsiderare la UPB 3.1.1.1. riguardante le spese generali di funzionamento alla stregua delle esigenze di mantenimento di un adeguato livello della forza effettiva;
- per quanto concerne il centro di responsabilità della Pubblica Sicurezza, la opportunità di introdurre meccanismi di maggiore flessibilità nella spesa e segnatamente la possibilità di variazioni in deroga da parte del Ministro, per esigenze non previste che possano inficiare il buon funzionamento degli apparati della Pubblica Sicurezza; di prevedere appositi finanziamenti per gli investimenti interforze ed una congrua deroga alle assunzioni con indicazione specifica aliquote in deroga per ciascuna forza di polizia.

Inoltre valuti la Commissione di merito le seguenti osservazioni alla legge finanziaria 2007:

- all'articolo 18, comma 120, lettera c), la opportunità di indicare già nel disegno di legge la opzione organizzativa migliore;
- all'articolo 18, comma 134, la esigenza di soprassedere sull'eventualità di riorganizzare le Prefetture - UTG su base non provinciale tenendo conto degli sviluppi organizzativi di cui all'articolo 18, comma 120, lettera c);
- all'articolo 18, commi 139-143, la necessità di mantenere una armonia istituzionale tra le organizzazioni delle forze di polizia, tenendo presente che l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di

Finanza conserverebbero i livelli di comando interregionali, e che la medesima esigenza di armonizzazione è ravvisata nella ricollocazione dei dirigenti generali di fascia B della Polizia di Stato, avendo cura di adottare soluzioni che non sovvertano gli assetti e le funzioni di ciascun Corpo di polizia secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti;

- all'articolo 18, comma 146, va assicurato che la partecipazione finanziaria degli enti territoriali in materia di pubblica sicurezza, cioè in materia di esclusiva competenza dello Stato, concerne esclusivamente attività aggiuntive, e che le cosiddette "convenzioni" possano essere estese anche alle attività di Soccorso tecnico;

- all'articolo 18, comma 152, la possibilità di riesaminare la sanzione dello scioglimento o della revoca degli organi dell'ente o delle agenzie con la nomina di un Commissario *ad acta*;

- all'articolo 18, comma 211, l'esigenza di una congrua deroga alle assunzioni per il personale di polizia, con individuazione specifica delle singole aliquote, come sopra già evidenziato, ed analogamente per le esigenze dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria di cui al comma 217, per la quale si raccomanda la stabilizzazione del personale precario dell'amministrazione penitenziaria civile;

- all'articolo 18, commi 325-341, la necessità di ripristinare interamente l'accordo del 10 ottobre scorso tra Governo e autonomie locali, in particolare riducendo l'entità della manovra per le Province, incrementando il Fondo Nazionale per la montagna e prevedendo risorse per le comunità montane, introducendo la verifica del Patto di stabilità solo in termini di cassa, abrogando le sanzioni per i comuni che non riescono a rispettare il Patto di stabilità 2006, eliminando la limitazione per l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione, sopprimendo la norma che modifica l'assetto dell'imposta di pubblicità, anticipando al 2007 la compartecipazione dinamica all'IRPEF, garantendo il ristoro dell'intera IVA sui contratti di servizio, diminuendo di entità o comunque effettuando solo dopo una verifica delle reali compensazioni il taglio dei trasferimenti erariali pari a 600 milioni; la previsione in legge finanziaria di numerosi fondi a destinazione vincolata in materia di competenza legislativa concorrente richiede, inoltre, la previsione di un'intesa preventiva con le Regioni per il loro utilizzo;

- all'articolo 18, comma 758, la verifica della adeguatezza dello stanziamento di 3 milioni di euro nel 2007 per la gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori;

- all'articolo 18, commi 797-798, la esigenza di dotare le forze di polizia di adeguate risorse in conto capitale e di parte corrente, ribadendo la esigenza di una specifica previsione per gli organismi interforze;

- quanto alla Tabella A, si ritiene opportuno, infine, che le disposizioni della legge 3 agosto 2004, n. 206 "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice" siano applicate anche ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 e ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "Uno Bianca".

